

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA

**PROCURA SPECIALE
ALLE LITI.**

R.G. 10103/2016 – SEZ. III QUATER – U.P. 21/03/2017

MOTIVI AGGIUNTI

Per il Prof. **FERDINANDO ROMANO**, nato a Napoli (NA) il 20 gennaio 1958 e residente a Ronciglione (VT) in via di Piazza Vascella n. 13, C.F.: RMN FDN 58A20 F839I, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dall'Avv. Prof. Federico Tedeschini (C.F.: TDS FRC 48A24 H501P) e Avv. Fabiana Seghini (C.F.: SGH FBN 80H62 H501Q) (pec: segreteria@pec.tedeschinilex.it; fax: 06.85.41.638, ai quali si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7, giusta procura speciale apposta a margine del presente atto.

Io Sottoscritto Prof. Ferdinando Romano, nato a Napoli il 20/01/1958 e residente a Ronciglione (VT) in via di Piazza Vascella n. 13, C.F. RMN FDN 58A20 F839I, delego a rappresentarmi nel presente giudizio innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, anche in via disgiunta, gli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, conferendo Loro ogni più ampia facoltà e potere di legge, nessuno escluso od eccettuato, ivi compreso quello di depositare memorie e documenti, nonché di nominare altri difensori e/o procuratori in loro sostituzione, nonché eleggere domicilio presso terzi. Eleggo domicilio presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7. Esprimo il consenso previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dando atto di aver ricevuto l'informativa prevista dalla legge.

CONTRO

- la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212;


E NEI CONFRONTI

del Dott. Massimiliano Gerli, residente in Roma, Viale del Caravaggio n. 67;

PER L'ANNULLAMENTO

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 28 giugno 2016, recante "Aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico di diritto pubblico di cui alla D.G.R. n. 647 del 25 novembre 2015 – Approvazione dei candidati esclusi


Ferdinando Romano


Visto per autentica

Avv. Prof. Federico
Tedeschini



Avv. Fabiana Seghini



Ed. 06.85416290 / 06.85573334
Fax 06.85416338

Studio Tedeschini
Largo Messico, 7 - 00198 Roma

e non idonei”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 54 del 7 luglio 2016 (All. A);

- della nota di trasmissione al Prof. Romano della suindicata deliberazione prot. n. 360977 del 7 luglio 2016, spedita a mezzo raccomandata e ricevuta in data 21 luglio 2016 (All. B);

- di tutti i verbali della Commissione ed, in particolare: il verbale n. 1 del 7 marzo 2016; il verbale n. 2 del 17 marzo 2016; il verbale n. 3 del 29 marzo 2016; il verbale n. 4 del 11 aprile 2016; il verbale n. 5 del 18 aprile 2016 ed il verbale n. 6 dell’11 maggio 2016 contenente 2 allegati (depositati in giudizio dall’amministrazione in data 7/10/2016);

- del verbale della riunione del 29 marzo 2016 in cui la commissione ha stabilito le modalità di applicazione dei criteri per la valutazione del requisito inerente all’adeguata esperienza dirigenziale, fissando per ciascun criterio un punteggio numerico (da 1 a 6) e stabilendo “un punteggio superiore a 12 per poter far parte dell’elenco degli idonei” (depositato in giudizio dall’amministrazione in data 7/10/2016);

- della nota prot. 253052 del 13 maggio 2016 con la quale la Commissione ha trasmesso alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (per il tramite del Segretario verbalizzante) i verbali e gli esiti finali della valutazione delle domande dei candidati (di tenore sconosciuto);

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 25 novembre 2015, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 97, del 3 dicembre 2015, e sulla GURI n. 95 dell’11 dicembre 2015, recante: “avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico di diritto pubblico” e relativi allegati (All. C);

- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00021 del 26 febbraio 2016, pubblicato sul BURL n. 19 del 8 marzo 2016, di nomina della Commissione (All. D);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 ottobre 2016, n. T 00200 pubblicato sul BURL n. 83 del 18/10/2016 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INMI "Lazzaro Spallanzani" (All. E);

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 ottobre 2016, n. T 00201 pubblicato sul BURL n. 83 del 18/10/2016 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (All. F);

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 ottobre 2016, n. T 00202 pubblicato sul BURL n. 83 del 18/10/2016 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (All. G).

FATTO

I fatti di causa sono già noti al Collegio pertanto, per non tediare ulteriormente Codesto Giudice preme solo rilevare che, all'esito della Camera di Consiglio del 12 ottobre 2016, che ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 21 marzo 2016 previa integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione resistente, sono stati *medio tempore* pubblicati tre decreti del Presidente della Regione Lazio di nomina dei Direttori Generali dell'INMI Spallanzani, della ASL Roma 6 e del San Camillo Forlanini mediante estrazione dei nominativi dall'elenco

pubblico impugnato con il ricorso introduttivo.

I tre decreti Presidenziali di nomina, impugnati in questa sede, sono quindi affetti da illegittimità derivata per gli stessi vizi censurati nel ricorso introduttivo.

Ai fini quindi di una corretta instaurazione del contraddittorio, anche nei confronti dei controinteressati sopravvenuti si trascrive integralmente e di seguito il ricorso originario.

Prima di procedere oltre, si deve inoltre rilevare che in sede di redazione del ricorso, il Prof. Romano ha impugnato atti di tenore sconosciuto (quali i verbali della commissione di concorso) in quanto atti interni all'amministrazione e solamente richiamati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 28 giugno 2016.

In vista della Camera di Consiglio del 12 ottobre 2016, la Regione Lazio si è costituita in giudizio depositando tali atti avverso i quali, in questa sede, si integrano le censure già articolate con il ricorso introduttivo.

* * *

DIRITTO

IN PUNTO DI ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS 502/1992 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE

(DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

La normativa nazionale in tema di nomina dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale prevede, all'art. 3 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., che la Regione vi provveda attingendo dall'elenco regionale degli idonei.

La norma in commento dispone poi, al comma 1, che le nomine dei direttori generali sono adottate esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al successivo comma 3 il quale, dal canto suo, prevede che alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.

Dunque la normativa nazionale prevede i criteri "minimi" per l'accesso alla nomina dirigenziale, salvo ulteriori e differenti requisiti che ogni singola Regione ritiene di introdurre.

In maniera del tutto illegittima la Regione Lazio anziché introdurre requisiti ulteriori, come previsto dalla normativa nazionale, ha - di contro - limitato l'accesso di candidati all'elenco stabilendo, nella DGR 647/2015 che: "ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura complessa (...)".

Del tutto apoditticamente l'amministrazione resistente ha quindi stabilito di limitare l'accesso all'elenco dei candidati solamente a coloro che vantano (nel campo sanitario) esperienze di direzione di struttura complessa.

Ora, come è noto, le strutture organizzative complesse sono articolazioni aziendali (generalmente si rinvencono all'interno delle ASL e degli istituti ospedalieri) in cui si

concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari.

Sono considerate strutture complesse quelle strutture che esercitano funzioni di amministrazione per settori di attività o assicurano funzioni di produzione di prestazioni o servizi, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o locale e che mobilitano un volume di risorse o un valore complessivo della produzione quantitativamente o qualitativamente significativo.

Alle Strutture complesse è attribuita la gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e si caratterizzano per:

- rilevanza strategica e complessità dell'azione svolta nel medio - lungo periodo, rispetto alla gestione complessiva, agli obiettivi aziendali anche in forza delle indicazioni della programmazione regionale;*
- gestione dei processi professionali ad elevata complessità ed integrazione implicanti intersettorialità, interdisciplinarietà ed interprofessionalità, per i quali si richiedono risorse dedicate;*
- articolazione organizzativa interna in più Strutture semplici e/o incarichi professionali data la compresenza di segmenti gestionali e/o specialistici eterogenei e l'entità delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie allocate;*
- ampiezza del bacino di utenza;*
- assunzione delle decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno.*

Dal quadro sopra riferito appare lampante che vi sono ambiti sanitari, di rilevante importanza, che non costituiscono struttura complessa.

In altre parole si pensi al Direttore Generale. Direttore Sanitario, ovvero al Direttore amministrativo delle ASL ma anche agli incarichi (in ambito sanitario) all'interno dei dipartimenti regionali ovvero ministeriali.

Orbene, in tali ipotesi, stante quanto previsto nella DGR 647/2015, l'esperienza maturata dai candidati in tali ulteriori settori non sarebbe sufficiente ai fini del conteggio dell'esperienza almeno quinquennale in ambito sanitario.

Appare di lampante evidenza l'illegittimità della DGR 647/2015 in quanto emessa in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale.

D'altro canto laddove dovesse accedersi alla interpretazione fornita dalla Regione presumibilmente (ma sul punto il provvedimento di non idoneità del Prof. Romano è privo di adeguata motivazione come si vedrà meglio infra) allo stesso (a titolo di esempio) potrebbe non essere stato conteggiato, ai fini del raggiungimento dell'esperienza quinquennale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Programmazione e risorse del Servizio Sanitario regionale" della Regione Lazio che inevitabilmente inerisce la materia sanitaria non essendo classificabile una direzione regionale come struttura complessa.

A ciò si aggiunga che l'avviso pubblico, allegato alla summenzionata deliberazione regionale, nulla prevede in tal senso limitandosi a richiamare all'articolo 2, tra i requisiti necessari, solo l'adeguata esperienza dirigenziale – almeno quinquennale – nel campo delle strutture sanitarie, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, ingenerando così nei partecipanti il legittimo affidamento circa la valutazione della loro esperienza nel campo sanitario a prescindere dall'aver diretto le sole strutture definite complesse.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI COSÌ COME PREVISTI DALL'ART. 12 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

**TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO.
ECESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE
TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI,
SVIAMENTO).**

Il nostro ordinamento giuridico prevede, all'articolo 97 della Costituzione, come criterio generale di accesso all'impiego pubblico l'espletamento della procedura concorsuale secondo modalità fissate dalla legge e dagli atti regolamentari.

In base al principio costituzionale il concorso pubblico è lo strumento idoneo a garantire i requisiti di efficienza e di imparzialità nella scelta del migliore capitale umano attraverso il metodo comparativo.

Tale concetto ha trovato puntuale attuazione nella legislazione ordinaria in materia. Il quadro delineato dal legislatore ordinario è dato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione, dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, dall'art 27 del medesimo decreto, recante disposizioni relative ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni tramite le procedure selettive devono essere in grado di assicurare mediante l'accesso dall' esterno l'acquisizione delle professionalità necessarie al buon andamento dell'amministrazione.

Tali procedure di reclutamento devono conformarsi ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;

- b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.;*
- c) *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) *decentramento delle procedure di reclutamento;*
- e) *composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*

La centralità del ruolo della commissione è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale), che, a proposito della composizione della commissione giudicatrice, ha ripetutamente precisato come tale collegio sia il soggetto deputato ad assicurare l'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e quindi assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

In particolare le amministrazioni dovranno prestare la massima attenzione ai criteri di composizione delle commissioni elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e formalizzati in norme di rango primario e secondario.

Le commissioni dovranno osservare la massima attenzione nell'assolvere puntualmente i propri adempimenti, dall'obbligo di astensione a quello della predisposizione di criteri di valutazione imparziali, certi e trasparenti.

Come sopra ricordato le commissioni esaminatrici di concorso devono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso.

Delineato così il quadro che disciplina i concorsi pubblici, applicabile - nei suoi principi generali - anche alla presente procedura di avviso pubblico, appare di immediata evidenza l'illegittimità che permea i provvedimenti impugnati allorché si consideri da un lato l'illegittima nomina della commissione per contrasto con l'art. 3 bis, comma 3, del D. Lgs. 502/1992; dall'altro la violazione dei principi in materia di trasparenza amministrativa in ordine ai criteri di valutazione dei candidati.

Quanto al primo profilo l'articolo 3 bis, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 dispone che "La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La norma in commento dispone, dunque, che i componenti della commissione di valutazione debbano essere (in prevalenza) esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti di cui uno di designazione dell'A.GE.N.A.S.

Nel caso al vaglio di Codesto Ecc.Mo TAR, di contro, la Regione ha da un lato nominato un componente di designazione dell'Agenzia, il Dott. Remo Bonichi, dall'altro il Dott. Alessandro Bacci, Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi (direzione interna alla regione), già dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli del Dicastero dell'Economia delle Finanze e preposto in tale status alla citata Direzione, e come terzo componente, in

violazione alla normativa surrichiamata è stato designato il Dott. Antonio Naddeo, Capo Dipartimento Affari Generali della Funzione Pubblica.

Come è di lampante evidenza il terzo componente della commissione avrebbe dovuto essere un membro indicato da una qualificata istituzioni scientifica indipendente (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Institute of Genetics and Biophysics Adriano Buzzati-Traverso; l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; l'Istituto Superiore della Sanità, ecc.) cosa che non può certo considerarsi il Dipartimento Affari Generali della Funzione Pubblica.

Difatti, così come nominata, la Commissione non rispetta i dettami della normativa nazionale che prevede che i componenti della stessa siano in prevalenza nominati da qualificate istituzioni scientifiche (e dunque nel caso concreto almeno 2 su tre componenti).

La ratio della norma nazionale trova il suo fondamento nel rispetto del principio di imparzialità e massima trasparenza dell'agire amministrativo nonché di competenza dei membri della commissione.

Appare quindi evidente che stante l'illegittima nomina della commissione la procedura di avviso pubblico in questione vada "in toto" annullata.

A quanto sopra si aggiunge anche l'ulteriore illegittimità della procedura in questione per la mancata predeterminazione dei criteri oggettivi di valutazione degli incarichi svolti dai concorrenti.

Come noto, nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale (ex multis TAR Piemonte, sez. II, sentenza 10 marzo 2007, n. 1180).

A tal fine la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di

risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni concorso pubblico e non può essere elusa (C.d.S., Sez. V – sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575).

Ora, come si evince dalla DGR 361/2016 di approvazione dell'elenco degli idonei, solo con il verbale n. 3 del 29 marzo 2016 (e dunque in un momento successivo alla presa d'atto dell'elenco dei candidati e delle loro esperienze curriculari) la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dei criteri per la valutazione del requisito inerente l'adeguata esperienza dirigenziale, fissando per ciascun criterio un punteggio numerico (da 1 a 6) e stabilendo che solo coloro che ottenevano un punteggio superiore ai 12 punti sarebbero stati dichiarati idonei.

Ovviamente di quali fossero i criteri e dei punteggi attribuiti a ciascun candidato non vi è traccia nel provvedimento finale il che rende impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione di tali punteggi oltre a poter verificare che l'operato della Commissione sia esente da vizi.

In un caso simile alla presente fattispecie il TAR del Lazio ha annullato un concorso pubblico tenuto conto che la commissione preliminarmente aveva preso atto dell'elenco dei candidati, dell'assenza di rapporti di parentela o affinità tra commissari e candidati, dell'elenco di coloro che non avevano prodotto la prescritta documentazione e dei rinunciatari e infine aveva proceduto all'esame delle singole domande e alla lettura del curriculum scientifico e dell'elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Soltanto a chiusura delle suddette operazioni aveva fissato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni e delle prove.

Sul piano strettamente procedurale la commissione aveva quindi stabilito (come nella presente fattispecie) i parametri di valutazione dei candidati in un momento successivo alla conoscenza dei curricula degli stessi, vale a dire dopo aver avuto

conoscenza delle pubblicazioni, dei contenuti delle stesse, dell'attività scientifica e di altri elementi comunque utilizzabili ai fini della successiva attività valutativa.

In tal modo la commissione determinava i criteri di valutazione dopo aver avuto piena cognizione di tutti gli elementi curriculari valutabili ai fini del giudizio di merito.

Invero, prosegue il TAR rammentando che, al fine dell'osservanza del generalissimo principio di imparzialità e rispetto della par condicio tra i concorrenti, nonché nell'interesse pubblico alla miglior selezione possibile, è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall'esito di dette valutazioni (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2004, n. 4564).

L'attività di predeterminazione, pertanto, in virtù di un principio consolidato per i procedimenti ad evidenza pubblica, può consistere anche nella specificazione di quelli già espressi nel bando o nella individuazione di sottocriteri di adattamento dei criteri generali alla specifica procedura di valutazione comparativa o di regole specifiche sulle modalità di giudizio, ma non potrà mai concretizzarsi nell'introduzione di ulteriori o nuovi criteri rispetto a quelli pubblicati nel bando (sul punto la scrivente difesa si riserva Motivi Aggiunti una volta appreso il contenuto dei verbali della commissione, ivi compreso quello con cui vengono determinati i criteri di attribuzione dei punteggi).

Difatti l'enucleazione di nuovi parametri di valutazione potrebbe violare la par condicio tra i concorrenti, con evidente imparzialità dell'operato della commissione.

Dunque la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rappresenta una sostanziale garanzia di imparzialità e di correttezza nell'attività di giudizio e pone i concorrenti in condizioni di parità: da un lato, concretizza una "restrizione" del potere di apprezzamento delle prove concorsuali; dall'altro, impone alla commissione di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto con l'ovvia conseguenza che uno scostamento del giudizio valutativo dai criteri stabiliti

renderebbe inutili sia la fissazione dei criteri medesimi, sia l'effetto di autolimitazione per l'attività dei commissari, con gravi rischi di pregiudizio per la correttezza e l'imparzialità del giudizio stesso.

Inoltre, la coerenza della motivazione rispetto ai parametri prestabiliti consente agli stessi interessati di controllare, secondo il principio della trasparenza, la coerenza e l'imparzialità del giudizio valutativo.

Appare evidente che, nel caso in cui in una procedura di valutazione comparativa, non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione, lo stesso obbligo della motivazione non può ritenersi adeguatamente osservato con la semplice e generica indicazione delle ragioni che hanno indotto a formulare un certo giudizio.

L'obbligo di fornire le motivazioni delle valutazioni concorsuali è imposto dalla esigenza di tener fede al principio sancito dal nostro ordinamento, che vuole sempre garantita la possibilità di un controllo non solo di legittimità ma anche di merito circa la ragionevolezza, la coerenza e la logicità dei giudizi comparativi, soprattutto quando essi esprimono un esito negativo.

Al candidato difatti deve essere assicurato il diritto di conoscere gli eventuali errori o le irregolarità in cui la commissione può incorrere, in maniera tale da poter valutare la possibilità di esperire un'azione giurisdizionale.

Tutto ciò nel caso in esame non è avvenuto, con grave illegittimità non solo del provvedimento che ha dichiarato non idoneo l'odierno ricorrente ma di tutta la procedura concorsuale.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA

ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

Il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce la più alta garanzia di legalità, di trasparenza e di giustizia nell'esercizio della funzione amministrativa, la garanzia delle garanzie, rispetto a quella della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo o alle altre del contraddittorio o della difesa o della prova, le quali sarebbero vanificate se la pubblica Amministrazione non fosse tenuta a dare conto del perché ha adottato una determinata decisione e dei motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalle parti.

La motivazione, infatti, non è che la dimostrazione del giudizio ottenuta attraverso l'esposizione delle sue ragioni: in tali ragioni si svelano i motivi che lo hanno determinato.

E poiché la ragione opera attraverso l'analisi, è per tale motivo che l'articolo 3 della L.241/1990 e s.m.i. dispone che: "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi del comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"

La funzione della motivazione – afferma il Consiglio di Stato – è quella di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, consentendo così di valutare sotto il profilo della logica e completezza il complesso dell'attività procedimentale posta in essere.

Nel richiamare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, i giudici di Palazzo Spada, hanno pertanto affermato che deve ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento, anche quando questa sia esplicitata in maniera succinta a condizione

che risulti idonea a disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 18 febbraio 2010, n. 944).

Alla luce di quanto sopra rilevato appare allora evidente la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati per assoluta carenza di motivazione.

Difatti, si legge nell'allegato 2 che il Prof. Romano sarebbe stato ritenuto non idoneo, dalla Commissione (ritenuta) di esperti, per carenza del requisito di cui al punto 2 dell'avviso pubblico (ovvero l'esperienza dirigenziale quinquennale nel settore delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori).

Il provvedimento si appalesa immediatamente illegittimo in quanto privo di qualunque motivazione, sol che si consideri che non viene puntualmente indicato il requisito di cui risulta carente il ricorrente, se l'esperienza quinquennale ovvero settennale.

Ad ogni buon conto, sulla base della domanda prodotta dal ricorrente si evince come lo stesso sia in possesso di entrambi i requisiti.

Difatti, relativamente all'esperienza quinquennale in ambito sanitario il Prof. Romano ha dichiarato di essere stato:

- 1) Direttore dell'Agenzia sanitaria regionale A.S.R. Abruzzo dal 1/10/2009 al 17/1/2011 (dunque 1 anno, 3 mesi e 17 giorni) (All. 4, 5 e 6);*
- 2) Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta dal 10/08/2010 al 17/12/2010 (dunque 4 mesi e 8 giorni) (All. 7 e 8);*
- 3) Direttore Generale dell'Azienda USL Roma D dal 1/12/2010 al 30/09/2011 (dunque 10 mesi) (All. 9, 10 e 11);*
- 4) Direttore della Direzione Regionale "Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale" del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale" della Regione Lazio dal 1/10/2011 al 9/04/2013 (dunque 1 anno, 6 mesi e 9 giorni) (All. 12, 13 e 14);*

5) *Capo Dipartimento delle Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania dal 1/06/2013 al 29/08/2015 (dunque 2 anni, 2 mesi, 29 giorni) (All. 15, 16, 17, 18 e 19);*

6) *Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I dal 15/10/2015 AL 8/01/2016 (dunque 2 mesi e 4 giorni) (All. 20 e 21);*

per un totale di 6 anni, 5 mesi e 27 giorni.

Al suddetto periodo deve aggiungersi l'ulteriore tempo, ai fini del raggiungimento dell'esperienza settennale in cui il Prof. Romano è stato Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (dal 21/02/2002 al 25/07/2002 e dal 18/10/2002 al 15/01/2007 per un totale di 4 anni, 8 mesi e 3 giorni) (All. 22 e 23).

Per mero tuziorismo difensivo ed al solo fine di anticipare una presumibile eccezione di controparte (presumibile in quanto il provvedimento impugnato è privo di motivazione sul punto) si evidenzia sin da subito che sebbene il ricorrente era Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, lo stesso svolgeva attività di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e tecniche al pari della qualifica dirigenziale) così come si evince dalla dichiarazione – con valore certificatorio – resa in data 12/11/2010 (dunque molto tempo prima dell'espletamento della procedura concorsuale in questione) dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (All. 22).

Ad ogni buon conto preme rilevare che laddove la Commissione avesse avuto dubbi inerenti l'attività svolta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico avrebbe potuto chiedere chiarimenti all'interessato, nonché la produzione di documentazione ulteriore, ovvero ancora procedere a colloquio con il candidato.

Ma nulla di tutto ciò è stato fatto con grave illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento che – come dimostrato – si appalesa privo di qualunque

motivazione nonché in palese contrasto con gli atti prodotti e dichiarati dal Prof. Romano in sede di presentazione della domanda.

La scrivente difesa infine, si riserva espressamente di proporre Motivi Aggiunti all'esito della conoscenza effettiva del verbale di definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi nonché dei verbali in cui vengono riportati i giudizi ed i punteggi attribuiti dalla Commissione stessa al Prof. Romano.

IN VIA AUTONOMA

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI COSÌ COME PREVISTI DALL'ART. 12 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DGR 647/2015. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

In sede di redazione del ricorso introduttivo si è lamentata l'illegittimità della procedura di concorso per la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.

Giova rammentare che il bando della selezione pubblica in questione prevedeva, conformemente all'articolo 3, comma *3bis*, del D. Lgs. 502/1992, che requisiti per accedere all'incarico di Direttore Generale fossero un'adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con

autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

Del pari la Regione Lazio, nella DGR 647/2015, chiamata ad individuare ulteriori requisiti per l'ammissione in graduatoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.l. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 189/2012, ha espressamente indicato *“al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3 bis, comma 3, del D. Lgs. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza maturata in qualità di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito delle società di capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto dalla normativa vigente per le società per azioni”*.

E sulla base di tali presupposti il Prof. Romano ha presentato la propria domanda di partecipazione, allegando solo quei titoli ritenuti valutabili alla luce dei criteri previsti nell'avviso di selezione.

Del tutto illegittimamente, a termine di presentazione delle domande già scaduto, la Commissione di concorso:

- a) con il verbale n. 1 del 7 marzo 2016: ha stabilito di demandare all'Area Giuridico Normativa Istituzionale il compito di predisporre una tabella di sintesi delle domande presentate da utilizzare quale strumento di lavoro, con campi predefiniti; ha analizzato i criteri di idoneità al ruolo di Direttore Generale prevedendo che per adeguata esperienza dirigenziale dovesse intendersi *“esclusivamente l'attività di direzione con autonomia*

gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, dell'azienda, della struttura od organismo, e che per esperienza professionale in **applicazione e ad esplicitazione** dei criteri del bando dovesse valutarsi l'esperienza **dirigenziale** svolta nell'ambito della ASL e/o di Aziende Ospedaliere e/o di Aziende Ospedaliere Universitarie e/o IRCCS in qualità di Direttore e/o Responsabile ed equivalenti, di Unità Operative Complesse, ovvero gli incarichi di Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario Direttore Sociale o socio sanitario di ASL e/o di Aziende Ospedaliere e/o di Aziende Ospedaliere Universitarie e/o IRCCS o di strutture residenziali sanitarie e/o assistenziali oltre che di Direttore Scientifico di IRCCS.

- b) Con il verbale n. 2 del 17 marzo 2016 la Commissione ha preso atto dell'elenco dei candidati affermando che: *“in via preliminare, viene consegnata, a ciascun membro designato, la nota (...) con la quale la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali trasmette l'elenco (...) dei candidati che hanno presentato domanda finalizzata all'inclusione nell'elenco di idonei alla nomina a direttore generale”* e successivamente da atto che *“il candidato Giuseppe Ortano non ha inserito l'istanza, inserendo in luogo della stessa, la dichiarazione sostitutiva; il candidato Daniela De Pascalis in luogo dell'istanza, ha inserito una dichiarazione di non essere stata collocata in trattamento di quiescenza e di non aver riportato condanne; il candidato Carmela De Cesare ha inserito l'istanza priva di firma e non ha inserito la scheda curriculare; il candidato Isabella Mastrobuono, già Direttore Generale della ASL di Frosinone, (...) non è stata confermata nell'incarico di*

direttore generale a seguito della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. 502/19952 (...); il candidato Egisto Bianconi, già Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea è stato dichiarato decaduto dall'incarico (...)";

- c) Con il verbale n. 3 del 29 marzo 2016 la Commissione ha definito di criteri di valutazione approfondendo il requisito inerente l'adeguata esperienza dirigenziale e stabilendo i seguenti sottocriteri: Caratteristiche dimensionali delle strutture delle Aziende Sanitarie Regionali: ●sanità pubblica sono da considerarsi adeguate le funzioni di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore di dipartimento, direttore di presidio, direttore di struttura complessa, svolte per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni di attività; ●sanità privata, si utilizzano gli stessi criteri della sanità pubblica per 7 anni, ma si ritiene che l'azienda privata deve avere almeno 100 dipendenti a tempo indeterminato; ●sanità pubblica o privata, sono da considerarsi adeguate le esperienze svolte nei ruoli di direttore generale e/o figura equivalente in enti o organizzazioni con dimensione superiore a 100 dipendenti a tempo indeterminato.
- Sulla scorta dei citati sottocriteri la Commissione ha poi stabilito di attribuire un punteggio numerico da 1 a 6 in relazione ai seguenti sub-criteri:
- 1) Dimensione azienda: oltre i 2001 dipendenti = 6; dai 1001 ai 2000 dipendenti = 4; dai 101 a 1000 dipendenti = 2; sino a 100 dipendenti =1;

- 2) Ruolo Sanità: DG, DA, DS, Commissario = 6; Direttore Presidio, Distretto, Dipartimento = 4; Direttore Struttura Complessa = 2;
- 3) Ruolo altri settori: Dirigente Generale, Amm. Delegato, DG, DS, DA = 4; Dir. Divisione, Dir. Di funzione e ruoli sopra descritti = 2;
- 4) Risorse umane gestite: oltre 251 = 6; da 101 a 250 = 4; da 50 a 100 = 2; sino a 50 = 1;
- 5) Risorse finanziarie gestite: oltre i 15 milioni = 6; da 10.01 a 15 milioni = 4; da 5.01 a 10 milioni = 2; sino a 5 milioni = 1;
- 6) Esperienza in azienda/nel ruolo: sopra 6 esperienze per almeno 3 anni per ogni esperienza = 6; da 4 a 6 esperienze per almeno 3 anni per ogni esperienza = 4; da 2 a 3 esperienze per almeno 3 anni per ogni esperienza = 2; un'esperienza per almeno 3 anni = 1;
- 7) Formazione: Master in Management di 2 livello = 3; Master in Management di 1 livello = 2 (GM e/o Specialistici); Corsi Executive = 1 (superiore a 40 ore).

Alla luce di quanto sopra riportato appare *icto oculi* evidente la palese illegittimità che permea tutto il concorso in questione.

Ma procediamo con ordine.

In sede di ricorso introduttivo si è già ampiamente lamentata la violazione dei principi che regolano i concorsi pubblici a termine dei quali i criteri di attribuzione del punteggio non solo devono essere esplicitati al momento della pubblicazione dell'avviso di concorso stesso, ma al più, ove esplicitati (e giammai integrati) dalla Commissione, ciò deve avvenire prima che la Commissione stessa apprenda l'elenco dei partecipanti.

Nel concorso in questione non è stata rispettata alcuna delle garanzie minime dei concorsi pubblici sopra richiamata.

Difatti, già con il verbale n. 1 la Commissione di concorso da atto di esplicitare i criteri del bando, prevedendo addirittura la valutazione di una adeguata esperienza professionale laddove la legge di gara prevede solo la valutazione dell'esperienza dirigenziale.

L'introduzione di tale ulteriore requisito costituisce – *ex sé* – motivo di invalidità della procedura in questione.

Ma vi è di più!

Tale ultima previsione, oltre che illegittima perché non prevista nel bando di concorso è altresì in palese contrasto con lo stesso.

Si rammenta che la DGR 647/2015 (sebbene sul punto esplicitamente impugnata con il ricorso introduttivo) stabiliva che potesse accedere al nuovo elenco solo chi aveva maturato esperienza di direttore di struttura complessa.

A fronte di ciò, i lavori della Commissione risultano palesemente illegittimi laddove ritengono di ritenere valutabili le esperienze di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle ASL o delle Strutture Ospedaliere laddove è notorio che tali figure (sebbene poste al vertice della struttura pubblica) non siano equiparabili a quelle di struttura complessa.

Ed ancora.

Con il verbale numero 2 la Commissione da esplicitamente dato di aver avuto conoscenza, perché loro trasmesso, dell'elenco dei candidati che presentarono domanda, ma non solo, vengono riportati nel verbale stesso i nomi dei candidati che non potevano essere ammessi per difetti formali nell'invio della domanda telematica con ciò evidenziando che la

Commissione aveva ampiamente valutato l'elenco dei soggetti partecipanti..

Dunque, una volta appreso chi partecipava al concorso, la Commissione non avrebbe più potuto integrare e/o specificare i criteri di valutazione delle domande, ed invece, con il successivo verbale n. 3 sono stati apoditticamente introdotti nuovi criteri di valutazione non previsti né dal bando di concorso tantomeno dal DGR 647/2015.

Come sopra trascritto, la Commissione ha difatti autonomamente deciso di limitare la valutazione dell'esperienza dirigenziale laddove ha introdotto illegittimi e non previsti limiti temporali e di dimensione della struttura aziendale, prevedendo come idonee solo le esperienze svolte per almeno 5/7 (sanità pubblica o privata) anni negli ultimi 10 anni, ovvero aver svolto figure equivalenti in enti con almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Tale criterio limitativo non era previsto nel bando di concorso, pertanto, oltre che illegittimo è volto a restringere la valutazione (e dunque l'inserimento in elenco) dei candidati (sempre in un momento successivo alla conoscenza dei partecipanti al concorso).

Ma ancor più paradossalmente la Commissione ha introdotto ulteriori e non richiesti requisiti di valutazione (con attribuzione di punteggio) di non certa previsione.

A titolo esemplificativo:

- a) Sulle dimensioni dell'azienda rappresentate dal personale dipendente: non è dato comprendere dove la Commissione (in assenza di indicazioni sul punto da parte dei candidati) possa aver desunto, con apprezzabile certezza, il numero di dipendenti di tutte le strutture indicate dai partecipanti, ma ancor più

- specificatamente ed a titolo esemplificativo si pensi alla attività di Commissario Straordinario del ricorrente alla ASL di Caserta ovvero a quella di Direttore dell'ASR Abruzzo (in quanto strutture al di fuori della Regione Lazio);
- b) Sul ruolo della sanità laddove attribuisce il massimo punteggio proprio a quelle funzioni (Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario) che ai sensi della DGR 647/2015 non possono essere valutate in quanto non afferenti a "strutture complesse";
 - c) Risorse umane gestite: valga quanto già sopra scritto in ordine al requisito dimensionale dell'azienda;
 - d) Risorse finanziarie gestite: valga quanto già sopra scritto in ordine al requisito dimensionale dell'azienda;
 - e) Formazione: nel bando non era richiesta l'indicazione alla partecipazione di master o corsi pertanto tutti i candidati avrebbero dovuto ottenere un punteggio pari a zero in ordine al presente quesito salvo conoscenza – *aliunde* – da parte della Commissione di corsi di formazione in capo ai partecipanti.

Alla luce di quanto sopra affermato, ad integrazione delle cesure già mosse con il ricorso introduttivo, appare ancor più palese l'illegittimità che permea tutta la procedura di concorso in questione, procedura che deve essere, in toto, annullata, con la conseguente illegittimità delle nomine *medio tempore* avvenute da parte del Presidente della Regione Lazio.

* * *

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi legittima l'integrazione postuma dei criteri di valutazione delle domande ad opera della Commissione, così come avviene ad esempio nella procedura per il

conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, preme rilevare comunque l'illegittimità dell'operato della Commissione.

Difatti sebbene l'articolo 5, comma 1, del bando di concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (All. 36) preveda che la Commissione in prima riunione stabilisca le modalità di valutazione dei titoli presentati dai candidati:

- a) lo fa prima di accedere alle domande dei candidati;
- b) stabilisce i criteri di valutazione nel più ristretto ambito di quelli previsti dal regolamento recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio (già conosciuti dai partecipanti);
- c) pubblica i suddetti criteri al fine di rendere note le modalità di attribuzione dei punteggi ed un loro formale controllo all'esito della pubblicazione dei risultati.

Nel caso in questione nulla di tutto ciò è avvenuto tanto che il Prof. Romano ha appreso dell'introduzione di ulteriori criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nel bando di concorso solo perché richiamati nella DGR 361/2016 con cui è stato approvato il lavoro della Commissione e pubblicata la graduatoria con i soggetti ammessi, ma non solo, ha avuto piena conoscenza di tali criteri solo con la costituzione in giudizio della Regione Lazio.

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA

ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

Con il ricorso introduttivo si è lamentata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione laddove non si comprendeva se il Prof. Romano risultasse carente di esperienza dirigenziale quinquennale nel settore sanitario ovvero settennale negli altri settori.

Costituendosi in giudizio la Regione Lazio ha depositato la scheda di valutazione personale del Professore Romano dalla quale non solo non è dato evincere perché lo stesso non sia stato incluso nell'elenco degli idonei, ma sono ravvisabili anche ulteriori illegittimità.

Nella scheda di valutazione – oltre a riportare parzialmente le valutazioni in ordine ai criteri introdotti dalla Commissione di gara di cui al motivo precedente in diritto – la Commissione ha elencato (quasi) tutte le esperienze indicate dal Professor Romano scrivendo, a penna, in calce alla stessa, la sommatoria temporale di alcune di queste esperienze (senza indicare se trattasi di esperienza nel settore sanitario ovvero dirigenziale) ed indicando alla fine “non raggiunge i 7 anni previsti dalla legge e bando.

Ora dalla semplice sommatoria indicata a penna dalla Commissione dei periodi di servizio si evince che sono state computate, ai fini del calcolo le seguenti esperienze:

- 1) direttore ASR Abruzzo;
- 2) Commissario Straordinario ASL Caserta;
- 3) Direttore Generale ASL Roma D;
- 4) Direttore della Direzione Regionale “programmazione e risorse del SSR”;
- 5) Capo Dipartimento della Salute della Regione Campania,

per un periodo complessivo di 6 anni, 3 mesi e 5 giorni.

I suddetti incarichi, valutati dalla Commissione, ineriscono proprio il settore sanitario con la conseguenza che avendo il ricorrente superato l'esperienza quinquennale nel settore sanitario lo stesso avrebbe dovuto essere inserito nell'elenco degli idonei.

A conferma di ciò vale richiamare il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", che all'art. 2 cita: "1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono: a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria; b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento."

Ad oggi il citato D.P.R. rappresenta l'unica fonte normativa che definisce, tra l'altro, con estrema chiarezza e puntualità, cosa deve intendersi per "strutture sanitarie" e non può certamente essere superato da definizioni arbitrariamente decise da una Commissione di Valutazione.

Pertanto, dal combinato disposto dell'Avviso pubblico (DGR 647/2015, allegato 1, art. 2 "(...) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie)" e del citato D.P.R., non può che confermarsi, inequivocabilmente, che tutte le richiamate esperienze del Prof. Romano sono state maturate presso strutture sanitarie ricomprese nella definizione di cui al citato D.P.R. e dunque valutabili ai fini del raggiungimento del quinquennio ai sensi dell'avviso di concorso.

Si aggiunga che al suddetto periodo avrebbe dovuto comunque essere conteggiato anche quello relativo all'espletamento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Umberto I, che, del tutto apoditticamente la Commissione non ha nemmeno riportato nella scheda di valutazione sebbene indicato dal ricorrente nella propria domanda di partecipazione.

Ma se anche si volesse accedere alla differente interpretazione secondo cui i suddetti incarichi non ineriscono la materia sanitaria, i lavori della Commissione sarebbero comunque viziati perché non avrebbero tenuto conto (senza apparente ragione), ai fini del calcolo dei 7 anni di esperienza, quella acquisita dal ricorrente quale Presidente dell'Istituto nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

Ne può trovare accoglimento quanto sostenuto dalla Regione in sede di memoria di costituzione della non valutazione delle esperienze maturate nei 10 anni precedenti la domanda, per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché il ruolo di Presidente dell'INRAN è stato ricoperto dal ricorrente dal 18/10/2002 al 15/01/2007, pertanto almeno il periodo rientrante nei 10 anni avrebbe dovuto essere computato.

Si rammenta che la domanda di partecipazione doveva essere presentata entro il 10 gennaio 2016, pertanto i 10 anni precedenti computabili ai fini del calcolo scadevano il 10 gennaio 2006 con la conseguenza che almeno 1 anno di presidenza dell'INRAN avrebbe dovuto essere conteggiata e sommata ai 6 anni, 3 mesi e 5 giorni già calcolati dalla Commissione avrebbe condotto a 7 anni, 3 mesi e 5 giorni con l'automatica inclusione del ricorrente nell'elenco degli idonei.

In secondo luogo preme rilevare che, mentre la precedente formulazione dell'art. 3 *bis*, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 502/1992, introdotto ad opera del D. Lgs. 229/1999, prevedeva la valutazione delle sole esperienze maturate nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, tale limite risulta oggi abrogato a seguito delle numerose modifiche apportate al citato articolo che, nella attuale formulazione (vigente alla data di pubblicazione della selezione in esame), non contiene più tale limite temporale.

A fronte di quanto sopra rilevato appare quindi evidente l'illegittimità di tutti gli atti impugnati che meritano, pertanto, di essere annullati.

SULLA PERMANENZA DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE ALLA DECISIONE DEL RICORSO.

Come noto il decreto legislativo n. 171/2016, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della Legge 124/2015, ha istituito il nuovo elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il citato elenco nazionale avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 15 febbraio 2017 (art. 1, comma 4, D. Lgs. 171/2016) e da quella data

avrebbe cessato efficacia ogni elenco regionale ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 9/11/2016, pubblicata mediante deposito il successivo 25/11/2016, ha dichiarato parzialmente illegittima la Legge 124/2015 (nello specifico articolo 11, comma 1, lettera p)), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della citata legge possano essere emessi previa acquisizione del parere della conferenza Stato regioni, anziché tramite lo strumento dell'intesa.

In tal senso la Corte Costituzionale ha affermato che: *“Le disposizioni contenute nell'art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, sono impugnate perché ritenute lesive della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi della delega al Governo anche in tema di dirigenza regionale, nonché del principio di leale collaborazione, per la previsione dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, previo parere in Conferenza unificata.*

4.2.1.– *La questione è fondata nei termini di seguito precisati.*

Si tratta di disposizioni che contribuiscono a definire una serie di principi e criteri direttivi molto puntuali, relativi alla delega al Governo in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica. La delega intende innovare profondamente la disciplina previgente, mediante l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati dei dirigenti dello Stato, dei dirigenti regionali e dei dirigenti degli enti locali, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento (comma 1, lettera a), nonché mediante la previsione di regole unitarie inerenti non solo al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti, ma anche alla formazione e al conferimento, alla durata e alla revoca degli incarichi. Le

disposizioni impugnate si inseriscono nel quadro degli interventi volti a definire regole omogenee e unitarie in tema di dirigenza pubblica, in un'ottica di miglioramento del "rendimento" dei pubblici uffici e dunque di garanzia del buon andamento dell'amministrazione.

Riguardo all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali, si deve osservare che – diversamente da altre disposizioni impugnate – è espressamente prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1, lettera b, numero 2). Sono poi dettate regole puntuali e dettagliate, la cui attuazione è demandata al Governo mediante decreti legislativi, inerenti all'inquadramento dei dirigenti delle Regioni nella fase di prima applicazione (comma 1, lettera b), all'accesso al ruolo (comma 1, lettera c, numeri 1 e 2), alla formazione permanente (lettera e), alla mobilità (lettera f), al conferimento e alla durata degli incarichi (lettere g e h), al trattamento e ai diritti dei dirigenti privi di incarico (lettera i), alla valutazione dei risultati (lettera l), alla responsabilità (lettera m), alla retribuzione (lettera n), al regime della dirigenza sanitaria (lettera p), alla revoca degli incarichi (lettera q).

È innegabile che tali disposizioni incidano su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», nella parte in cui attengono a profili inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o al regime di responsabilità (sentenza n. 345 del 2004), o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato, o a competenze statali concorrenti, come quella, relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria, costituita dalla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Altrettanto innegabile è che le disposizioni in esame siano in parte riconducibili alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e

n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi.

Questa Corte ha ritenuto tali aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico (fra le tante, sentenza n. 149 del 2012). Il legislatore statale interviene in questi casi solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (sentenza n. 105 del 2013).

Le medesime disposizioni sono anche riferite alla competenza regionale residuale in materia di formazione o a quella concorrente in materia di tutela della salute, con riguardo alla disciplina di dettaglio della dirigenza regionale (sentenze n. 124 del 2015, n. 233 e n. 181 del 2006).

È dunque palese il concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione dell'ampio disegno di riforma della dirigenza pubblica. Pertanto, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, se necessario a garantire l'esigenza di unitarietà sottesa alla riforma. Tuttavia, esso deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008). Poiché le disposizioni impugnate toccano sfere di competenza esclusivamente statali e regionali, il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione deve essere individuato nella Conferenza Stato-Regioni.

Si deve osservare, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b), numero 2), specifica che l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali deve avvenire previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni. Il legislatore statale svela, in questo caso, l'esigenza di procedere al coinvolgimento delle Regioni, poiché è consapevole di incidere sulle sfere di competenze regionali.

Appare dunque irragionevole non estendere il vincolo concertativo all'individuazione specifica dei requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento e anche dei criteri di conferimento, durata e revoca degli incarichi, requisiti che attengono ai profili pubblicistico-organizzativi del lavoro pubblico, come tali riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa regionale (sentenza n. 149 del 2012). La dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l'avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega.

4.2.2.- Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2, c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, nella parte in cui, nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali non risolubili mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, prescrive, per l'adozione dei decreti legislativi delegati attuativi, una forma di raccordo con le Regioni – il parere in Conferenza unificata – da ritenersi lesiva del principio di leale collaborazione perché non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, necessario a contemperare la compressione delle loro competenze. Solo l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, contraddistinta da una procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative, garantisce un reale coinvolgimento”.

Orbene, il D.Lgs. 171/2016 istitutivo dell'elenco unico nazionale è stato emanato previo parere (e non intesa come ribadito dalla Corte Costituzionale) della Conferenza unificata Stato Regioni, con la conseguenza che lo stesso è stato colpito da incostituzionalità derivata

essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della L. 124/2015.

Tenuto quindi conto che l'elenco nazionale degli idonei allo stato è illegittimo appare evidente che nelle more dell'attuazione della nuova disciplina non possono che restare in vigore le graduatorie regionali con la conseguente persistenza dell'interesse in capo al ricorrente della decisione del presente ricorso.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, accogliere il ricorso ed i Motivi Aggiunti e, per l'effetto annullare tutti i provvedimenti impugnati e meglio indicati nell'epigrafe dei due atti.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad €. 650,00

Si depositano, come da separato indice, i documenti indicati nel corpo del presente atto.

Roma, 28 novembre 2016


Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avv. Fabiana Seghini

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 832/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap 00145, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158099-6 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata



Posteitaliane

EP0795-EP0489 Mod. 22 AG - MOD. 04301 B1 ARS110 - Q 14 Ed. 03/04

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE LAZIO IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA	n. civ Prov
	COMUNTA P.T. do SEDE	
DESTINATARIO	VIA ROMA RAIMONDI GARIBOLDI	n. civ Prov
DESTINATARIO	VIA PIAZZA	
DESTINATARIO	00145 ROMA	n. civ Prov
DESTINATARIO	COMUNE	
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI	n. civ Prov
	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA -	
MITTENTE	TEL. 06.8416290 - 06.8557334	n. civ Prov
MITTENTE	TELEFAX 06.8541638	
MITTENTE	VIA PIAZZA	n. civ Prov
MITTENTE	COMUNE	
MITTENTE	C.A.P.	n. civ Prov
MITTENTE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		n. civ Prov
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> F.A.R.		n. civ Prov

Fraz. 55825
 Causele: 06
 Peso gr.: 120
 Serv. Reg. AR
 767517184500
 Accettazione manuale

Sez. 06 Operaz. 22
 30/11/2016 09:09
 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40

TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 833/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, cap 00145, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158100-8 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76760158100-8



Posteitaliane

EP0795-EP0499 Mod. 22 AG - MOD. C40C1 (S. 100-101) - SE (S) Ed. (3/04)

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE LAZIO IN PERCUPI DEL PRESIDENTE DELLA		212 N° CIV. RM PROV.
	QUINTA P.T. DO SEDE		
DESTINATARIO	VIA CRISTOFORO COLOMBO		212 N° CIV. RM PROV.
	VIA / PIAZZA C.A.P. 00145 ROMA COMUNE		
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI		N° CIV. PROV.
	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA		
MITTENTE	TEL. 06.8416290 - 06.8557334		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA C.A.P. TELEFAX 06.8541638 COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 21
 Causale: AG 30/11/2016 09:09
 Peso gr.: 120 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bando (accettazione manuale) 757517184511

TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 834/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Prezioso ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Roma, Via M. Colonna n. 27, cap 00192, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158101-9 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76760158101-9



Posteitaliane

EP0795 EP0489 Mod 22 AG - MCO 04001 (EX 04001) - ST. (M) Ed. C) C)

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE LAZIO IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P.T. RAPP. E DIFESA DALL'AVV. ELENA FREZZO DI O AVVOCATURA REGIONALE		27 N. CIV. RM PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA H. COLOMBA	
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI L.go Messico, 7 - 00198 ROMA TEL. 06.8416290 - 06.8557334 TELEFAX 06.8541638		N. CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825

Causale: AG

Peso gr.: 120

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 767517184566

(accettazione manuale)

Sez. 06

Operaz. 20

30/11/2016 09:06

Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40

TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 835/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al Dott. Massimiliano Gerli, residente a Roma, Viale del Caravaggio n. 67, cap 00147, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158102-0 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



iv. Raccomandata

76760158102-0



Posteitaliane

EP0795-EP0148) - Vol. 22 AG - MOD. 04001 (R. 000114) - SI (4) Ed. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA**

E vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Dott. RASSIMILIANO GERU' do RESIDENZA	
	VIA / PIAZZA	VIALE DEL CARAVACCIO	
MITTENTE	C.A.P.	00147	ROMA
	COMUNE	ROMA	
MITTENTE		Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI	
VIA / PIAZZA		L.go Messico, 7 - 00198 ROMA	
C.A.P.		TEL. 06.8416290 - 06.8557334	
COMUNE		TELEFAX 06.8541638	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		N° CIV. 67 PROV. RM	
Contrassegnare la casella interessata		N° CIV. PROV.	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55825

Causale: AG

Peso gr.: 119

Serv. Agg.: AR

Cod. AR:

(accettazione manuale)

767517184555

Sez. 06

Operaz. 18

30/11/2016 09:02

Tariffa € 8.40

Affr. € 8.40


TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 836/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Dott.ssa Marta Branca, quale Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INMI "Lazzaro Spallanzani", con sede in Roma, Via Portuense n. 292, cap 00149, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158103-1 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76760158103-1



Posteitaliane

EP0791-EP0489 Mod. 22 AG - MOD. C1301 (revisione) SI (1/1/13)

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DELLA SUA CARTA BRANCA QUANTO DI DETTAGLI GENERALI DELL'ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO INH. CAZZARO
SPALLANZANI 40 SECS
DESTINATARIO

VIA PORTUENSE
VIA / PIAZZA
C.A.P. 00149 ROMA
COMUNE

292
N° CIV
04
PROV

MITTENTE
VIA / PIAZZA
C.A.P. Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI
L.go Messico, 7 - 00198 ROMA
TEL. 06.8416290 - 06.8557334
TELEFAX 06.8541638
N° CIV
PROV

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

A.R.

Fraz. 55825

Causale: AG

Peso gr.: 120

Serv. Agg.: AR

Cod. azz. (accettazione manuali)

767517184544

Sez. 06

Operaz. 19

30/11/2016 09:04

Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40

TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 837/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al Dott. Narciso Mostarda, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6, con sede in Albano Laziale, Via Borgo Garibaldi, 12, cap 00041, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158104-2 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76760158104-2



Posteitaliane

EP0795 EPC189 - Mod. 22 AG - MOD. C1001 (2 x an.1518) - St. (S) E.J. C1311

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DEE. NARCISO MOSTARDA, QUARE DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 DO SEDE		12 N° CIV RM PROV.
	VIA BORGO GARIBOLDI VIA / PIAZZA		
	00041 C.A.P.	ALFANO LAZIALE COMUNE	
MITTENTE	- Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI L.go Messico, 7 - 00198 ROMA		N° CIV. PROV.
	TEL. 06.8416290 - 06.8557334		
	C.A.P. TELEFAX 06.8541638 COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825 Sez. 06 Operaz. 17
 Causale: AG 30/11/2016 09:01
 Peso gr.: 120 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. postale (azioni postale) 767517184533

TASSE

RELATE DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 838/16


Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al Dott. Fabrizio D'Alba, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense 87, cap 00152, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760158105-3 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76760158105-3



Posteitaliane

EPG 95 EPG 49 Mod. 22 AG MOD 24001 Raccomandata - SF (P) Ed 2014

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT. FABRIZIO D'ALBA QUARÈ DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO OSPEDALIERA SAN CARLUccio FORLANINI DO SEDE		84 N° CIV. RA PROV
	CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE		
	VIA PIAZZA		
	C.A.P. 00152	ROMA	
		COMUNE	
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI		
	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA		
	TEL. 06.8416290 - 06.8557334		
	TELEFAX 06.8541638		
	VIA PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 55825

Causale: AG

Peso gr.: 120

Serv. Arg.: AR

Cod. progr. (cancellazione manuale)

767517184522

Sez. 06

Operaz. 16

30/11/2016 08:59

Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40

TASSE